

ATTO N. DD 194

DEL 21/01/2021

Rep. di struttura DD-TA0 N. 13

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Variazione del quantitativo massimo dei rifiuti in ingresso punto 7.1 ed installazione frantoio fisso”
COMUNE: Caluso
PROPONENTE: C.R.M. s.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 14/07/2020 la Società CRM s.r.l. con sede legale in Cherasco (CN) – Via Langhe n. 24 e Partita IVA n. 02896090046 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “*Variazione del quantitativo massimo dei rifiuti in ingresso punto 7.1 ed installazione frantoio fisso*”, nel Comune di Caluso, in quanto rientrante nelle categorie progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”.

Con nota prot. n. 53998 del 03/08/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio; in data 16/09/2020 sono pervenute osservazioni, acquisite con prot. n. 63239 del 17/09/2020, da parte di cittadini residenti nonché membri del comitato spontaneo “io mi rifiuto” i cui contenuti sono stati presi debitamente in considerazione durante l'istruttoria svolta.

A seguito di quanto emerso in sede istruttoria nonché dai pareri e dalle osservazioni pervenute, con nota prot. n. 72477 del 15/10/2020, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. (testo ante modifiche apportate dalla Legge n. 120/2020), sono state richieste al proponente le integrazioni necessarie al fine di

acquisire tutti gli elementi necessari per la conclusione del procedimento.

Le integrazioni sono state consegnate da parte della società proponente in data 30/11/2020.

Con nota prot. n. 97650 del 22/12/2020 sono state richieste precisazioni alla documentazione previsionale di impatto acustico presentata in data 30/11/2020 assegnando un termine di 20 gg per la presentazione delle stese. Contestualmente è stato comunicato al proponente ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i (testo ante modifiche apportate dalla Legge n. 120/2020), essendo necessarie ulteriori verifiche sulla documentazione presentata e per permettere alla Direzione competente di predisporre nell'ambito dell'istruttoria in oggetto specifico parere sulla componente acustica, la proroga per un periodo di trenta giorni del termine per l'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento inizialmente previsto in 30 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

Le precisazione richieste sono state consegnate da parte della società proponente in data 31/12/2020.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

Rilevato che:

Stato di fatto

La Società proponente svolge nella propria sede operativa ubicata in Comune di Caluso in Strada Chivasso Mazzè Km 6,5 (Foglio 136, part. 12) attività di recupero di rifiuti non pericolosi in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) adottata con Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino n. 1635 del 13/05/2020 e rilasciata da parte del SUAP competente con atto n. 5/2020 del 20/05/2020.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59:

- la comunicazione (n. 62/2019) gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

In particolare sono autorizzati i codici CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 , 170904 e 200301 di cui alla tipologia 7.1 del DM 05/02/1998 e s.m.i. “rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto” per un quantitativo massimo movimentabile di 20.000 t/anno ed una quantità massima in stoccaggio pari a 13.000 t.

L'attività di recupero R5 è limitata ad una potenzialità non superiore alle 10 t/g (massimo 3.000 t/anno).

Le attività svolte consistono essenzialmente nello stoccaggio dei rifiuti conferiti (*attività R13 - messa in riserva*) e nella lavorazione con frantoio mobile (*attività R5 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*), limitatamente al vincolo sopra indicato, tramite fasi meccaniche tecnologicamente interconnesse di



Città metropolitana di Torino

macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea utilizzabili quali materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005 n. UL/2005/5205.

Dell'area concessa in locazione (Foglio 136 part. 12 con contratto di affitto del 26/03/2020) attualmente vengono esclusivamente utilizzati per le attività di gestione rifiuti:

- un capannone coperto e tamponato su tre lati di 3.200 mq (transito mezzi, messa in riserva);
- una tettoia di 1.150 mq (frantoio mobile, deposito mps e rifiuti provenienti dalla cernita, deposito del materiale in attesa di certificazione analitica.)

Finalità dell'opera e stato di progetto

La Società proponente ha avuto la possibilità di partecipare ad un nuovo progetto lavorativo comportante un potenziale aumento delle quantità di rifiuti in ingresso per gli anni a venire e dunque la decisione di procedere, a pochi mesi dall'insediamento, ad ottimizzare la propria attività di gestione rifiuti e di procedere all'acquisto di un nuovo frantoio più performante di quello attualmente in uso al fine di trattare i rifiuti conferiti in tempi più rapidi e con migliori performance ambientali.

Il progetto presentato prevede in estrema sintesi:

- la variazione del quantitativo massimo in ingresso all'impianto (inteso come quantitativo annuo trattato R13/R5) fino a 60.000 t/anno mantenendo inalterata la quantità massima in stoccaggio;
- l'installazione di un frantoio fisso a mascelle fisso modello "MEM BR 10000" in sostituzione di quello mobile attualmente usato;
- modifica del lay-out aziendale.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

Il progetto presentato si configura come modifica sostanziale dell'AUA in essere.

Anche a seguito della presente proposta di modifica sostanziale l'attività continuerà a rientrare nei limiti del DM 05/02/98 e s.m.i. relativo alle attività di recupero rifiuti non pericolosi in forma semplificata.

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Pianificazione Comunale

In merito, per quanto di competenza, il Comune di Caluso con nota prot. n. 10832 del 16/09/2020 ha evidenziato quanto segue:

“Considerato che il vigente P.R.G.C. vigente, aggiornato alla Variante Strutturale n.3, approvata con deliberazione del C.C. n. 59 del 28.11.2019 e pubblicata per estratto, ai sensi e per gli effetti del comma 16 dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., sul B.U.R. n. 6 del 06/02/2020, classifica l'area in oggetto, denominata “Ia 2.51”, con destinazione d'uso “Impianti industriali e artigianali” e classe d'intervento “Impianti esistenti e confermati”;

Rilevato che sull'area in oggetto non sussistono vincoli paesaggistici, ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., e vincoli idrogeologici, ai sensi della L.R. n.45/1989 e s.m.i.

SI ATTESTA la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento in oggetto al vigente P.R.G.C. ”.

Vincoli

L'area oggetto dell'intervento non risulta sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico ed ambientale.

L'area oggetto dell'intervento non rientra, come invece altre aree della zona nord del Comune di Caluso, nelle aree di ricarica dell'acquifero profondo la cui perimetrazione è stata approvata dalla Regione Piemonte con D.D. n. 268 del 21/7/2016 “*Aree di ricarica degli acquiferi profondi - attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela della Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000*”.

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

Con le integrazioni presentate è stata proposta una modifica al lay-out aziendale con collocazione del frantoio in un'area provvista di pareti di tamponamento ed applicazione di pannelli fonoassorbenti alle pareti presenti al fine della mitigazione dell'impatto acustico. Ne consegue anche un diverso posizionamento del deposito mps e rifiuti provenienti dalla cernita e del deposito del materiale in attesa di certificazione analitica.

La documentazione fornita a corredo dell'istanza ed integrata in data 30/11/2020 e 31/12/2020 ha consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e gli impatti derivanti dallo stesso per la mitigazione dei quali sono state individuate idonee misure di mitigazione.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede autorizzativa.

Si evidenziano le seguenti precisazioni in materia di rifiuti ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto:

- elaborare un sistema gestionale che recepisca le indicazioni e i criteri contenuti nelle Linee Guida SNPA n. 23/2020, relative agli impianti che intendono produrre End of Waste, fornendo anche il dato di capacità massima di deposito dei rifiuti che hanno cessato tale qualifica, nonché la predisposizione delle aree destinate alle diverse fasi dell'accettazione, deposito trattamento ecc., con planimetria di dettaglio;
- fornire le modalità gestionali per l'esecuzione del test di cessione e la verifica alla conformità alla Circolare n. 5205 del 15/7/2005, specificando anche in relazione alla suddetta Circolare frequenza delle prove e modalità di formazione dei lotti.

Emissioni in atmosfera

L'impatto sulla matrice atmosferica continuerà ad essere costituito prevalentemente dalle emissioni diffuse di polveri già oggetto di specifiche prescrizioni.

In merito, per quanto di competenza, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della CmTO con nota prot. n. 60321 del 07/09/2020 ha evidenziato quanto segue:

“L'Impresa in oggetto è in possesso, per il sito produttivo di Strada Chivasso-Mazzè km 6,5 a Caluso, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.) adottata dalla Città Metropolitana di Torino con



Città metropolitana di Torino

D.D. n. 101-1635 del 13/05/2020, che ricomprende l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per le emissioni diffuse provenienti dalla movimentazione, dalla frantumazione, dalla vagliatura e dallo stoccaggio di rifiuti non pericolosi come individuati nella relazione tecnica allegata all'istanza di A.U.A.

Il progetto prevede un notevole incremento della quantità di rifiuti trattati e l'introduzione di un nuovo frantoio fisso, in sostituzione di quello mobile attualmente presente, al fine di aumentare la capacità produttiva dello stabilimento; non è prevista l'introduzione di nuove tipologie di rifiuti, che continueranno ad essere esclusivamente quelle già autorizzate con l'A.U.A. vigente.

Tenuto conto che l'impatto sulla matrice atmosferica continuerà ad essere costituito prevalentemente dalle emissioni diffuse di polveri, generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato, si confermano tutte le prescrizioni tecniche e gestionali già espresse nel ns. parere prot. 29790 del 27/04/2020, ed incluse nell'Allegato "B – Emissioni in atmosfera di tipo diffuso" alla D.D. n. 101-1635 del 13/05/2020, che dovranno essere scrupolosamente applicate anche durante l'esercizio del nuovo frantoio."

Con le integrazioni presentate il proponente ha ribadito il pieno rispetto delle prescrizioni impartite al fine del contenimento delle emissioni diffuse di polveri derivanti dall'attività.

Gestione acque meteoriche e scarichi

Le attività svolte non comportano e non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo e dunque la necessità di attivare uno scarico di acque reflue industriali.

Tutte le attività continueranno ad essere svolte al coperto sotto capannone e sotto tettoia; non si ravvisa dunque la presenza di superfici scolanti ovvero aree con rischio di contaminazione delle acque meteoriche ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne".

Con le integrazioni documentali è stato comunicato che è previsto un progetto di recupero delle acque piovane utilizzando alcuni bacini di raccolta già presenti in sito la cui collocazione risulta funzionale alla captazione per la finalità indicata. Attualmente l'acqua utilizzata viene approvvigionata con serbatoi mobili.

Rumore

Con le integrazioni presentate è stata proposta una modifica della disposizione dell'area di frantumazione con collocazione in un'area provvista di pareti di tamponamento e l'applicazione di pannelli fonoassorbenti alle pareti presenti al fine della mitigazione dell'impatto acustico.

Come richiesto è stata presentata con le integrazioni del 30/11/2020, con aggiornamento in data 31/12/2020, una nuova relazione previsionale di impatto acustico coerente con gli intendimenti progettuali e redatta conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico".

In merito, per quanto di competenza, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della CmTO con nota prot. n. 3681 del 15/01/2021 ha evidenziato quanto segue:

"In base alla Documentazione Previsionale Impatto Acustico della modifica in oggetto (datata novembre 2020 ed integrata il 30 dicembre 2020), ed a seguito delle analisi svolte da questo servizio, non si riscontrano criticità rilevanti in merito all'impatto acustico della modifica impiantistica dell'Azienda



Città metropolitana di Torino

C.R.M. S.r.l., in strada Chivasso – Mazzè Km 6,5, a Caluso (TO).

Tenendo conto delle caratteristiche delle sorgenti dell'impianto e dell'incertezza associabile alle tecniche di stima dei livelli sonori, si ritiene comunque opportuno prevedere una campagna di misurazione del rumore in fase di esercizio raggiunte le condizioni di regime dell'installazione presso i recettori individuati, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione”.

Traffico e viabilità

Il Comune di Caluso con nota prot. n. 10832 del 16/09/2020 aveva evidenziato che: “..in considerazione del fatto che sul medesimo lotto risulta in corso di istruttoria la fase di valutazione di VIA e il rilascio dell'Autorizzazione Unica/AIA per un impianto di produzione di biometano, dovrà essere garantito idoneo accesso all'impianto oggetto della presente istanza”.

Considerato che nell'ambito dell'istruttoria interdisciplinare ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto denominato “*Impianto di produzione di biometano attraverso digestione anaerobica della frazione organica del rifiuto solido urbano o FORSU e contestuale produzione di compost di qualità*” la Società Caluso Biometano s.a. a r.l. ha presentato per l'accesso posto al Km 6 + 710 della SP n. 81 proposta di adeguamento unitamente ad interventi sulla provinciale, dichiarando che l'accesso posto al Km 6 + 650 non verrà utilizzato, in sede di richiesta integrazioni era stata evidenziata la necessità di fornire chiarimenti su come, qualora autorizzato il progetto presentato dalla Società Caluso Biometano s.a. a r.l., verrà garantito idoneo accesso all'impianto oggetto della presente istanza e di fornire gli opportuni chiarimenti in relazione ad eventuali interferenze ed utilizzo di aree comuni nonché un coordinamento ed una soluzione condivisa tra le parti interessate.

Con le integrazioni è stato dichiarato che la ditta C.R.M. e la ditta Caluso Biometano S.a. S.r.l. conddivideranno l'ingresso dall'accesso posto al km 6+710 della Provinciale mantenendo comunque i due siti completamente autonomi e separati. L'accesso all'area avverrà dal cancello principale normalmente impiegato dalla CRM per accedere al proprio sito produttivo mentre il secondo ingresso (in progetto) sarà esclusivamente ad uso della ditta Caluso Biometano.

È stato inoltre dichiarato che solo qualora la Società Caluso Biometano s.a. S.r.l. fosse interessata ad impiegare lo stesso ingresso della CRM S.r.l. esclusivamente in caso di emergenza per facilitare l'ingresso dei mezzi di soccorso si provvederà a definire una specifica procedura relativa alla gestione degli ingressi congiunti in caso di emergenza prevedendo le reciproche responsabilità ed attività gestionali condividendo le proprie procedure di sicurezza, anche contenute nei piani di emergenza aziendali.

Con le integrazioni presentate, come richiesto, è stata presentata un'analisi del traffico veicolare indotto dall'attività che prevede una triplicazione della movimentazione annua di rifiuti. Dalle valutazioni effettuate è stato stimato in modo cautelativo, considerando l'utilizzo di mezzi da 20 t che di piuttosto che quelli con portata utile pari a 30 t normalmente utilizzati per l'ottimizzazione dei trasporti, un numero di mezzi in ingresso e in uscita dal sito pari a circa 12 mezzi al giorno (24 viaggio fra andata e ritorno) che, per la SP 81 arteria maggiormente interessata, corrisponde ad un aumento del TGM del 5%.

Relativamente all'adeguamento dell'accesso al sito posto al Km 6 + 710 il proponente ha rimandato a quanto presentato dalla Società Caluso Biometano s.a. S.r.l..

Qualora non abbia corso il progetto presentato dalla Società Caluso Biometano s.a. a r.l., dovendo essere

garantito comunque idoneo accesso all'impianto, occorre valutare con i competenti uffici della Viabilità della CmTO la necessità di provvedere alla regolarizzazione dello stesso con i necessari adeguamenti. In tal caso occorre inoltre, sulla base dei dati di traffico attesi, valutare sempre con i competenti uffici della Viabilità della CmTO, la necessità di apportare eventuali interventi di adeguamento della SP 81.

Ritenuto che:

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente rispetto alla situazione in essere in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle condizioni ambientali individuate nel presente atto nonché alle prescrizioni e condizioni che verranno individuate in autorizzazione unica ambientale a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dell'iter successivo di autorizzazione del progetto

Dare evidenza di quanto in precedenza specificato al precedente punto 3. *dal punto di vista progettuale e ambientale:*

- elaborare un sistema gestionale che recepisca le indicazioni e i criteri contenuti nelle Linee Guida SNPA n. 23/2020, relative agli impianti che intendono produrre End of Waste, fornendo anche il dato di capacità massima di deposito dei rifiuti che hanno cessato tale qualifica, nonché la predisposizione delle aree destinate alle diverse fasi dell'accettazione, deposito trattamento ecc., con planimetria di dettaglio;
- fornire le modalità gestionali per l'esecuzione del test di cessione e la verifica alla conformità alla Circolare n. 5205 del 15/7/2005, specificando anche in relazione alla suddetta Circolare frequenza delle prove e modalità di formazione dei lotti.

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 14/07/2020 ed integrata in data 30/11/2020 e 31/12/2020 fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quello di Autorizzazione Unica. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.*

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di inizio della fase di esercizio con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate

da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno prescritte in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

Condizioni per l'esercizio:

Qualora non abbia corso il progetto presentato dalla Società Caluso Biometano s.a. a r.l., occorre valutare con i competenti uffici della Viabilità della CmTO la necessità di provvedere alla regolarizzazione dell'accesso al sito posto al Km 6 + 710 con i necessari adeguamenti. In tal caso occorre inoltre, sulla base dei dati di traffico attesi, valutare sempre con i competenti uffici della Viabilità della CmTO, la necessità di apportare eventuali interventi di adeguamento della SP 81. (Le risultanze della procedura in capo alla Società Caluso Biometano s.a. a r.l. verranno comunicate tempestivamente alla Società CRM s.r.l. da parte di questo Dipartimento).

Termine per la verifica di ottemperanza: dare evidenza, entro 6 mesi dalla comunicazione da parte di questo Dipartimento in merito alla procedura in capo alla Società Caluso Biometano s.a. a r.l, delle valutazioni effettuate congiuntamente con i competenti uffici della Viabilità della CmTO. Dare inoltre indicazioni circa le tempistiche di realizzazione delle opere di adeguamento che eventualmente verranno ritenute necessarie. Di tali opere inoltre, dovrà essere tempestivamente comunicato l'esecuzione dei lavori.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

Condizioni da realizzarsi in post-operam (monitoraggi)

Rumore: entro sei mesi dalla comunicazione dell'inizio della fase di esercizio nella nuova configurazione effettuare una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati raggiunte le condizioni di regime dell'installazione in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 30 giorni dall'adempimento della stessa.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino

Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto nella configurazione di progetto.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di

valutazione;

- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto di "*Variazione del quantitativo massimo dei rifiuti in ingresso punto 7.1 ed installazione frantoio fisso* " presentato in data 14/07/2020 ed integrato in data 30/11/2020 e 31/12/2020 dalla Società CRM s.r.l. con sede legale in Cherasco (CN) – Via Langhe n. 24 e Partita IVA n. 02896090046 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 21/01/2021

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano